

Codice A1615A

D.D. 16 aprile 2021, n. 234

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7 - Operazioni 7.2.1 ("Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane") e 7.4.1 ("Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali - ricreative nelle borgate montane"). Non ammissione a finanziamento e approvazione verbale di istruttoria. Domanda n. 20201146287 - Comune di...



ATTO DD 234/A1600A/2021

DEL 16/04/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7 - Operazioni 7.2.1 ("Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane") e 7.4.1 ("Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali - ricreative nelle borgate montane"). Non ammissione a finanziamento e approvazione verbale di istruttoria. Domanda n. 20201146287 – Comune di Roccasparvera.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.

Dato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti altresì:

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396;

le modifiche successivamente apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 con la quale, tra l'altro, si

recepisce il testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2018)1228 del 26 febbraio 2018 e riguardanti il testo del Programma, riportato nell'allegato A della medesima Deliberazione;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 35-7223 del 13 luglio 2018 con la quale, tra l'altro, si approvano i Criteri per la realizzazione delle Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte;

le Deliberazioni della Giunta regionale n. 35-7490 del 31 agosto 2018 e n. 32-7570 del 21 settembre 2018;

la Determinazione Dirigenziale n. 3074 del 28/09/2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale si approva il Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1 e se ne dispone l'apertura, fissando al 16 novembre 2018 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;

la Determinazione Dirigenziale n. 3628 del 12/11/2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale si proroga al 30 novembre 2018 la sopracitata scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 24-8526 del 08/03/2019 con la quale si dispone che l'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando delle operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2020 si concluderà entro i 180 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle medesime (30 novembre 2018), ovvero entro il 29 maggio 2019;

la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 1885 del 29.05.2019 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e domande non ammissibili nell'ambito del bando per le operazioni 7.2.1 e 7.4.1;

la comunicazione della Regione Piemonte del 04.12.2019 prot. n. 57919 con la quale viene definito, come termine ultimo per la presentazione della progettazione definitiva da parte dei beneficiari, il giorno 28.02.2020;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 3-2052 del 09.10.2020 con la quale si dispone che l'istruttoria della documentazione progettuale definitiva presentata a valere sul bando delle operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2020 si concluderà entro i 180 giorni successivi alla ricezione di detta documentazione, in aggiunta al periodo di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi come stabilito dai d. l. 18/2020 e 23/2020;

il manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.

Considerato che con PEC in data 08/05/2019 è stata inviata la comunicazione di ammissibilità della domanda di sostegno n. 20201146287, richiedendo inoltre la trasmissione della documentazione richiesta per la "domanda di sostegno - fase definitiva";

considerato che il beneficiario ha regolarmente depositato sul sistema informativo predisposto per la gestione del PSR 2014 - 2020, in data 13/02/2020, il progetto definitivo;

considerato che l'ufficio istruttore in data 22 ottobre 2020 ha inviato richiesta di integrazione della documentazione presentata, attivando la sospensione dei termini del procedimento, e che il beneficiario ha integrato in modo definitivo la documentazione in data 25 febbraio 2021;

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 302 giorni per concludere il relativo procedimento, considerato il periodo di sospensione per la richiesta di integrazioni, rispetto al termine di 262 giorni, di cui 180 giorni previsto dalla legge, in aggiunta al periodo di 82 giorni di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi stabilito dai d. l. 18/2020 e 23/2020 (come definito dalla D.G.R. 3-2052 del 9 ottobre 2020), a causa di problematiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, e legate alla gestione informatizzata della documentazione nonché alle modalità di verifica ed istruttoria dei documenti che presentavano carenze documentali e imprecisioni nella attestazione e allegazione di dati;

visto il verbale di istruttoria del 12/04/2021, con il quale si è provveduto, ai sensi del Bando, a rideterminare il punteggio totale della domanda, con riposizionamento della stessa oltre il limite inferiore della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili, e conseguentemente la non ammissione della stessa a contributo;
dato atto che, ai sensi del Bando, al beneficiario sono stati comunicati, nelle modalità previste dall'art. 10bis della l. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza ricevere osservazioni nei tempi previsti dalla normativa;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della P.P.A.A." come modificato dal D. Lgs. 97/2016
- DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 in relazione alla regolarità amministrativa dell'atto;
- commi 1 e 4, art. 6 della l. r. 14/2014.

determina

- per le motivazioni espresse in premessa, di non ammettere a contributo la domanda di sostegno n. 20201146287 presentata dal Comune di Roccasparvera a valere sul Bando delle Operazioni 7.2.1 ("Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane") e 7.4.1 ("Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali - ricreative nelle borgate montane") del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Piemonte;

- di approvare il verbale di istruttoria del 12/04/2021, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, redatto dal funzionario incaricato del Settore Sviluppo della Montagna, relativo al progetto presentato dal Comune beneficiario per la realizzazione degli interventi elencati sul verbale stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione trasparente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010, la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Stefania Crotta

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO - Settore A1615A - Sviluppo della montagna

N. DOMANDA: 20201146287

Oggetto: 2018 - PSR 2014-2020 - Operazioni 7.2.1 (Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane) e 7.4.1 (Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane)

VERBALE DI ISTRUTTORIA

Il sottoscritto BERTOLINO MAURO funzionario incaricato di effettuare l'istruttoria della domanda di sostegno intesa ad ottenere le provvidenze previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396;

viste le modifiche successivamente apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 con la quale, tra l'altro, si recepisce il testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2018)1228 del 26 febbraio 2018 e riguardanti il testo del Programma, riportato nell'allegato A della medesima Deliberazione;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 35-7223 del 13 luglio 2018 con la quale, tra l'altro, si approvano i Criteri per la realizzazione delle Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte;

viste le Deliberazioni della Giunta regionale n. 35-7490 del 31 agosto 2018 e n. 32-7570 del 21 settembre 2018;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 3074 del 28/09/2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale si approva il Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1 e se ne dispone l'apertura, fissando al 16 novembre 2018 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 3628 del 12/11/2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale si proroga al 30 novembre 2018 la sopracitata scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 24-8526 del 08/03/2019 con la quale si dispone che l'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando delle operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2020 si concluderà entro i 180 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle medesime (30 novembre 2018), ovvero entro il 29 maggio 2019);

vista la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 1885 del 29.05.2019 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e domande non ammissibili nell'ambito del bando per le operazioni 7.2.1 e 7.4.1;

vista la comunicazione della Regione Piemonte del 04.12.2019 prot. n. 57919 con la quale viene definito, come termine ultimo per la presentazione della progettazione definitiva da parte dei beneficiari, il giorno 28.02.2020;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3-2053 del 09.10.2020 con la quale si dispone che l'istruttoria della documentazione progettuale definitiva presentata a valere sul bando delle operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2020 si concluderà entro i 180 giorni successivi alla ricezione di detta documentazione, in aggiunta al periodo di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi come stabilito dai d. l. 18/2020 e 23/2020;

visto il manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.

Vista la domanda di sostegno n. 20201146287, presentata da:

- Richiedente: GUERRA MANUEL
- CUA: 80001110040
- Denominazione: COMUNE DI ROCCASPARVERA
- Sede legale: PIAZZA IV MARTIRI 1 - 12010 - ROCCASPARVERA (CN)
- PEC: roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it

considerato che con PEC in data 08/05/2019 è stata inviata la comunicazione di ammissibilità della domanda di sostegno n. 20201146287, con la contemporanea richiesta di trasmissione della documentazione per la "domanda di sostegno - fase definitiva", come previsto dal Bando;

considerato che il beneficiario ha regolarmente depositato sul sistema informativo predisposto per la gestione del PSR 2014 - 2020, in data 13/02/2020, il progetto definitivo;

considerato che l'ufficio istruttore ha inviato richiesta di integrazione della documentazione presentata, attivando la sospensione dei termini del procedimento, e che il beneficiario ha provveduto conseguentemente a integrare in modo esaustivo la documentazione progettuale;

verificata dall'ufficio istruttore la documentazione completa trasmessa dal beneficiario;

verificato, ai sensi del par. 4.9.2 del bando, il mantenimento dei punteggi relativi al completo interrimento delle linee aeree e all'interdizione al traffico di almeno almeno il 50% della viabilità interna della borgata, per un totale di 25 punti, e la perdita del punteggio relativo (20 punti) per la mancata riqualificazione della pavimentazione dell'intera viabilità interna della borgata;

provveduto, ai sensi del par. 4.9 del bando, ad una nuova attribuzione dei punteggi relativi ai punti 6. e 7. del par. 4.9.1, come di seguito:

6. Valutazione della demografia della borgata: punti 30

7. Valutazione delle attività economiche: punti 30

dato atto che il punteggio totale della domanda è pari a 161, con riposizionamento della stessa oltre il limite inferiore della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili, e conseguentemente la stessa non può essere ammessa a contributo;

dato atto che, ai sensi del par. 7.2.2 del Bando, al beneficiario sono stati comunicati, nelle modalità previste dall'art. 10bis della l. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza ricevere osservazioni nei tempi previsti dalla normativa;

Per le motivazioni sopra illustrate

PROPONE

Al responsabile del procedimento la non ammissione della domanda di sostegno

Data 12/04/2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

BERTOLINO MAURO

Visto: FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE/DIRIGENTE

CROTTA STEFANIA